COMUNE DI MONTEBUONO PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°	42	DATA 31/12/2020	OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE
			DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
			INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO
			2020.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12.30 nell'Aula Consiliare, in seduta pubblica ordinaria; alla prima convocazione per oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
ANTONELLI CLAUDIO	X	
ACCOSSATO PAOLA	Х	
LUCHETTI ALBERTO	Х	
LUCHETTI ROBERTA	Х	
BERNACCHIA GIUSEPPINA	Х	
RUGGERI DAMIANO	Х	
PETRUCCI MIRKO		Х
LILLI CARLO	Х	
MARIANI MARIELLA	Х	
RENZI RITA	X	
COLASANTE MATTEO	X	

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor ANTONELLI CLAUDIO

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa De Alfieri Manuela

IL CONSIGLIO COMUNALE

Data lettura dell'argomento iscritto all'ordine del giorno introduce la discussione ricordando all'assemblea che occorre determinare ed approvare il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e relaziona in merito;

Terminata la sua relazione chiede ai consiglieri di intervenire:

"La minoranza esorta che il servizio sia migliorato e che i costi siano razionalizzati"

Il Presidente pone quindi a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti Consiglieri votanti n. 10 Consiglieri astenuti n. 0 Voti espressi n. 10

di cui voti favorevoli

n. 10 e contrari n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

I voti vengono espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei "... capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - ... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali
 in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica
 della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che,

la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi di gestione, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli
 accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale
 investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti
 determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico
 finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività
 di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli
 atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo,
 conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di MONTEBUONO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore SAPRODIR SRL.
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (Appendice n. 3 Dichiarazione di Veridicità SAPRODIR SRL);

- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (Appendice n. 2 SAPRODIR SRL Relazione di accompagnamento al PEF)
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18/09/2020 con la quale si sono approvate per l'anno 2020 le tariffe della TARI confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, provvedendo, entro il termine del 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

Considerato che con determinazione n.112-IU /2020 è stato affidato il Servizio di stesura del PEF per la gestione della TARI alla ditta MERCURIO SERVICE SRL che ha curato la determinazione dei costi partendo dall'acquisizione dei dati dal gestore del servizio SAPRODIR SRL

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di euro 166.000,00; Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del

nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

- il comma 660, in base al quale "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 di 166.000,00 così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE	126.543,34
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO	39.456,66

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 non è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR come indicato al punto 4.2.1 del documento "443-2019-R-rif Appendice 2_Relazione di accompagnamento al PEF del Comune di MONTEBUONO" si è adottata una riclassificazione dei costi come indicato nella tabella seguente:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE	64.766,07
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO	101.233,93

a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n7 in data 22/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale,

determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione 2020/2019 è pari a 0,9987, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,016;

 ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi, ai sensi dell'art.49 1^ c. e successive modifiche ed integrazioni del TUEL ed in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta della presente deliberazione;

SENTITA la proposta del Presidente/Relatore;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri;

Il Presidente pone quindi a votazione la sua proposta che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10 Consiglieri votanti n. 10 Consiglieri astenuti n. 0 Voti espressi n. 10

di cui voti favorevoli n. 10 e contrari n. 0 su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di accogliere i pareri indicati in premessa ed espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL; per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, determinare, nella misura che segue, i valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario così come indicati in narrativa, che la Delibera n. 443/2019 di ARERA;

- a) (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: valore pari a 0,60;
- b) $b^{(1+\omega_a)}$: fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, valore di ω_a pari a 0,40;
- c) rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio: valore pari a 1;
- d) (Xa) coefficiente di recupero della produttività: valore pari a 0,10%;
- e) (QLa) coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti: valore pari a 0,00;
- f) (PGa) coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi): valore pari a 0,00;

- g) (C192020) coefficiente per l'emergenza COVID-19: valore pari a 0,00%;
- h) coefficiente di gradualità (1 + $\gamma\alpha$), dato dalla seguente somma: $\gamma\alpha = \gamma 1\alpha + \gamma 2\alpha + \gamma 3$ dove:
 - γ_{1,a} Valutazióne rispetto agli obiettivi RD%: -0.06
 - Υ2,α Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: -0,03
 - γ_{3,α} Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: -0.01
- di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente;
- di quantificare in euro 165.800,50 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui sopra, al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 di euro 199,50 (Contributo MIUR);
- di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 ".... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 10 e astenuti 0.

------fine testo------

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL TUEL

RESPONSABILE SERVIZIO - parere favorevole Castell

0

- parere favorevole Pace Angelo

-parere favorevole

Antinucci Laura

COMUNE DI MONTEBUONO PROVINCIA DI RIETI Dott ssa Manuela De Alfieri COMUNE DI MONTEBUONO PROVINCIA DI RIETI II/Presidente Sig. Antonelli, Claudio

ocia di V							
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO							
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno GE ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 1° C del desto Unico 267/2000, per 15 gg. consecutivi.	N 202						
Montebuono li							
Vista l'attestazione del messo comunale, si certifica che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio.							
Montebuono Iì							
ESECUTIVITA'							
□ per dichiarazione di immediata eseguibilità o MOV							
per decorrenza del termine di giorni 10 si pubblicazione [IL SEGRETARIO COMUNALE Montebuono Ii:							
COPIA CONFORME							
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.							
- 9 GEN 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE Montebuono Iì Dott.ssa Manuela De Alfieri							